



## **IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI**

Via Cristoforo Colombo, 193 - Roma, 00147  
TeleFax 06 5123395 Numero Verde : 800 95 95 29  
Indirizzi internet: [www.nursingup.it](http://www.nursingup.it) (con accesso ai siti regionali)  
E/Mail [info@nursingup.it](mailto:info@nursingup.it)

Roma, 30 giugno 2008

### **COMUNICATO UFFICIALE**

#### **ASSENZE PER MALATTIA , CAMBIANO LE REGOLE**

#### **INFORMATIVA DA DIFFONDERE AGLI ASSOCIATI**

Con l'intento evidente di restringere le maglie in un ambito molto delicato del pubblico impiego, come quello delle assenze dal lavoro giustificate da motivi di salute , con Decreto Legge del 25 giugno u.s. il Governo ha modificato le regole applicabili ai pubblici dipendenti in malattia .

Le principali innovazioni sono le seguenti:

- 1- **Nei primi dieci giorni di assenza e' prevista la corresponsione " solo del trattamento economico fondamentale" ( con esclusione quindi di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio)**
- 2- **Se la malattia supera i dieci giorni oppure , in ogni caso in cui si superi il secondo periodo di malattia nell'anno, il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura pubblica.**
- 3- **Il controllo medico deve essere inviato al domicilio, di norma, anche per assenze di un solo giorno.**
- 4- **Cambiano le fasce orarie di reperibilità obbligatoria del dipendente al proprio domicilio ( quelle attuali sono 10.00/12.00 e 17.00/19.00 ), le nuove fasce vanno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi**
- 5- **Nel caso di permessi retribuiti giornalieri , gli stessi dovranno essere ricondotti ad ore, e laddove si verifichi l'assenza del dipendente per tutta una giornata lavorativa dovrà essere decurtato un numero di ore di permesso ( nell'ambito dei limiti massimi previsti ) coincidente con l'orario di lavoro che lo stesso avrebbe dovuto effettuare durante la giornata di assenza.**

- 6- Eccezion fatta per le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. , **tutte le assenze per malattia “ non devono essere considerate come servizio pieno “** ai fini della corresponsione delle somme provenienti dai fondi per la contrattazione integrativa ( si intravede quindi una sorta di penalizzazione dei periodi trascorsi in malattia).
- 7- **Altra importante innovazione introdotta dal Governo attiene l'evidenza che le nuove regole non possono essere modificate dai contratti con cio' ribadendo il principio fondamentale che gli stessi, poiche' non diversamente previsto , vengono considerati, inerentemente alla materia, fonte normativa di rango inferiore rispetto alla legge .**

**Il Decreto Legge , immediatamente esecutivo, dovrà essere convertito in Legge ed in tale contesto potrebbero intervenire ulteriori modifiche che saranno , se del caso , tempestivamente comunicate**

**A seguire il testo del provvedimento.**

**Nursing up  
Relazioni Professionali**

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.*

### **Art. 71.**

#### **Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. **L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00**

**alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.